

961104  
DIREZIONE CENTRALE  
PRESTAZIONI  
TEMPORANEE



**Penitenziari**  
**Coordinamento Regionale**  
**Calabria**

Circolare n. 211  
Ai Dirigenti centrali e periferici  
Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei Rami professionali  
Al Coordinatore generale Medico legale e Primari Medico legali  
e, per conoscenza,  
Al Presidente  
Ai Consiglieri di amministrazione  
Al Presidente e ai Membri del Consiglio di indirizzo e vigilanza  
Ai Presidenti dei Comitati Amministratori di Fondi, Gestioni e Casse  
Ai Presidenti dei Comitati regionali  
Ai Presidenti dei Comitati provinciali

Legge n. 104/1992 - Agevolazioni a favore dei genitori, parenti o affini di persone handicappate gravi e dei lavoratori portatori di handicap grave.

DIREZIONE CENTRALE  
PRESTAZIONI  
TEMPORANEE



**Penitenziari**  
**Coordinamento Regionale**  
**Calabria**

Roma, 31 ottobre 1996  
Circolare n. 211

Ai Dirigenti centrali e periferici  
Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei Rami professionali  
Al Coordinatore generale Medico legale e Primari Medico legali  
e, per conoscenza,  
Al Presidente  
Ai Consiglieri di amministrazione  
Al Presidente e ai Membri del Consiglio di indirizzo e vigilanza  
Ai Presidenti dei Comitati Amministratori di Fondi, Gestioni e Casse  
Ai Presidenti dei Comitati regionali  
Ai Presidenti dei Comitati provinciali

Oggetto: Legge n. 104/1992 - Agevolazioni a favore dei genitori, parenti o affini di persone handicappate gravi e dei lavoratori portatori di handicap grave.



**Penitenziari**  
**Coordinamento Regionale**  
**Calabria**

SOMMARIO:

- In caso di pluralita' di handicappati gravi nel nucleo familiare possono essere cumulati, nel mese, piu' permessi.
- In presenza di un figlio di eta' inferiore ai 3 anni (non handicappato) ammalato, e di uno handicappato, e' ammessa la cumulabilita' tra permessi di cui alla legge n. 104/92 e assenze per malattia del bambino di cui alla legge n. 1204/71.
- La madre lavoratrice dipendente, anche se non assicurata per le prestazioni economiche di maternita', puo' trasferire al padre il diritto ai permessi.
- I giorni di permesso possono essere frazionati in "mezze giornate".

1) PLURALITA' DI HANDICAPPATI GRAVI NEL NUCLEO FAMILIARE

A seguito del parere n. 785 emesso dal Consiglio di Stato il 14.6.95, sono state impartite disposizioni sia da parte del Dipartimento per la Funzione Pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri (circ. n. 20/95, che si riferisce ovviamente ai pubblici dipendenti) sia da parte del Ministero del Lavoro (circ. n. 59/96), in merito ad alcuni aspetti interpretativi connessi all'applicazione dell'art. 33 della legge 5.2.92, n. 104.

In adesione ai suddetti orientamenti si forniscono, pertanto, le seguenti disposizioni, da applicare nei confronti dei lavoratori aventi diritto ai benefici dell'art. 33 della legge n. 104 a carico dell'INPS.

Quando nel nucleo familiare sono presenti piu' persone handicappate gravi, bisognose di assistenza, puo' essere riconosciuta al lavoratore, dietro sua specifica richiesta ed al verificarsi di



**Penitenziari**  
**Coordinamento Regionale**  
**Calabria**

alcune condizioni, la possibilita' di cumulare piu' permessi, sempre, pero', nel limite massimo di tre giorni per ogni familiare handicappato.

Il cumulo dei benefici puo' essere chiesto dai genitori di figli di eta' superiore ai 3 anni ovvero dal coniuge, dai parenti o dagli affini (entro il 3 grado) del soggetto handicappato.

In merito ai presupposti (qualita' di familiare, requisiti di convivenza, ecc.) ed alle modalita' per usufruire delle agevolazioni di cui alla presente circolare si rinvia alle istruzioni contenute nella circ. n. 80 del 24.3.95.

#### A) Genitori

Se il richiedente e' uno dei genitori dovranno essere presentate tante domande (mod. HAND/1 genitori) quanti sono i figli per i quali la lavoratrice madre o il lavoratore padre chiedono i permessi mensili.

Ovviamente, se il richiedente e' il padre, nell'apposito riquadro del modulo dovra' risultare la rinuncia della madre, lavoratrice dipendente, ai permessi relativi.

Come le domande di permessi riguardanti un solo figlio, anche quelle per ogni ulteriore figlio devono essere rinnovate annualmente, allo scadere dei dodici mesi di validita'.

Cio' che precede si riferisce alla richiesta da parte di uno stesso genitore, di giorni di permesso, superiori a tre nel mese, per figli handicappati che hanno piu' di tre anni di eta'.

Peraltro, e' possibile riconoscere, qualora richiesto, i giorni di permesso (massimo 3) sia alla madre lavoratrice sia al padre lavoratore, per consentire a ciascun genitore di assistere, rispettivamente, ognuno dei figli. E' anche possibile riconoscere fino a 3 giorni di permesso al padre lavoratore quando la madre, non lavoratrice, non e' in grado di assistere entrambi i figli.

Il richiedente deve rilasciare -non solo all'atto della prima domanda, ma anche in occasione dei rinnovi annuali- una dichiarazione di responsabilita' da cui risulti che:

a) - non e' in grado di fornire, per la natura dell'handicap (1), assistenza ai figli handicappati usufruendo di soli 3 gg. di permesso;

b) - nessun'altra persona familiare e non familiare, convivente o meno, puo' prestare assistenza all'altro handicappato (2);

c) - nessun parente o affine convivente dell'altro handicappato beneficia, a sua volta, di permessi per l'assistenza a quest'ultimo;

d) - i figli per i quali si chiedono i permessi non svolgono attivita' lavorativa (e quindi non hanno diritto ai giorni di permesso in qualita' di lavoratori portatori di handicap);

#### B) Parenti

Se il permesso ulteriore e' richiesto dal coniuge, da un parente o da un affine (entro il 3 grado), convivente con l'handicappato, il richiedente dovra' presentare, ovviamente, la domanda sul mod. HAND/2 parenti.

Anche il coniuge, i parenti o gli affini dell'handicappato devono rilasciare la dichiarazione di responsabilita' analogamente a quanto previsto ai punti a) e d) della lett. A) (le dichiarazioni dei punti b) e c) sono gia' presenti nell'attuale Mod. HAND 2/Parenti).

#### C) Lavoratori handicappati

Al lavoratore portatore di handicap, in situazione di gravita', che fruisca dei permessi previsti per tale sua condizione e che sia, contemporaneamente, familiare convivente di persona handicappata grave, possono essere riconosciuti, dietro sua richiesta, oltre ai giorni di permesso mensile per se stesso, ulteriori giorni di permesso per assistere il familiare (figlio, coniuge ovvero parente o affine entro il 3 grado).

In tale ipotesi vale quanto precisato alla lett. A) sia in merito al numero di domande da inoltrare, (su Mod. HAND/1 se trattasi di genitore o su Mod. HAND/2 se trattasi di coniuge o parente o affine dell'handicappato) sia in merito alla dichiarazione di responsabilita' da rilasciare.

Tale lavoratore, inoltre, dovra' dichiarare espressamente che per assistere il familiare handicappato ha una effettiva necessita', in relazione alla natura dell'handicap (1) del familiare, di fruire di un numero di giorni superiore ai tre, di cui gia' beneficia in quanto



**Penitenziari  
Coordinamento Regionale  
Calabria**



**Penitenziari  
Coordinamento Regionale  
Calabria**



**Penitenziari  
Coordinamento Regionale  
Calabria**

egli stesso portatore di handicap.

2) CUMULABILITA' TRA PERMESSI DI CUI ALLA LEGGE N. 104/1992 E  
ASSENZE PER MALATTIA DEL BAMBINO DI CUI ALLA LEGGE N.  
1204/1971.

In merito alla cumulabilita', prevista espressamente dal 4 comma  
dell'art. 33, fra i permessi orari e mensili di cui alla legge  
104/92 e le assenze dal lavoro per malattia del bambino di eta'  
inferiore a tre anni di cui alla legge 1204/71, art. 7, comma 2,  
cumulabilita' che ha formato oggetto di chiarimento al paragrafo 2)  
della circ. 80 del 24.3.95, si forniscono le seguenti ulteriori  
istruzioni che tengono conto delle indicazioni contenute nella  
citata circ. n. 59/96 del Ministero del Lavoro.

In presenza di piu' figli, tra i quali uno sia handicappato ed uno  
di eta' inferiore a 3 anni, non handicappato, la malattia comune di  
quest'ultimo potra' comportare, a scelta tra la madre ed il padre, la  
possibilita' di beneficiare dell'astensione, (non retribuita ex legge  
n. 1204/71, art. 7, comma 2), da parte del genitore che fruisce dei  
permessi (riposi orari o giorni) per il figlio handicappato oppure  
da parte del genitore che non ne fruisce.

Se anche il figlio handicappato e' di eta' inferiore a 3 anni ed  
affetto da malattia comune e per esso un genitore beneficia sia dei  
riposi orari (ex legge n. 104/92) sia dell'assenza non retribuita (ex  
legge 1204/71) per le restanti ore di lavoro (v. circ. n. 80/95), la  
malattia dell'altro figlio non handicappato (minore di 3 anni)  
consente la scelta, da parte del genitore che non assiste  
l'handicappato, di una parallela astensione (non retribuita) dal  
lavoro, per la malattia di tale figlio.

3) MADRE LAVORATRICE DIPENDENTE PUBBLICA E PADRE LAVORATORE  
DIPENDENTE ASSICURATO ALL'INPS.  
MADRE LAVORATRICE DIPENDENTE E PADRE LAVORATORE AUTONOMO E  
VICEVERSA.

Il padre lavoratore dipendente, assicurato all'INPS per le  
prestazioni di maternita', puo' fruire dei giorni di permesso  
indennizzati dall'INPS anche quando la madre e' lavoratrice  
dipendente pubblica -come tale non avente diritto alle prestazioni  
di maternita' a carico dell'INPS (3)- a condizione, pero', che la  
stessa madre abbia espressamente rinunciato ai permessi in  
questione.

Infatti, la madre dipendente pubblica, con la rinuncia al diritto  
ai permessi, di cui e' anch'essa titolare pur non essendo  
indennizzata dall'INPS, trasferisce questo diritto (e non il diritto  
alla indennita') al padre lavoratore dipendente, cosicche' se  
quest'ultimo e' in possesso dei requisiti prescritti, potra' fruire  
dell'indennizzo, da parte dell'INPS, per i riposi di cui trattasi.

Si precisa, poi, che quanto previsto al paragrafo 4), 6 e 7  
cpv. della circ. n. 80 del 24.3.95, a proposito del riconoscimento  
del diritto della lavoratrice dipendente a fruire dei benefici anche  
quando il padre e' lavoratore autonomo e della non riconoscibilita' di  
tale diritto al padre lavoratore dipendente quando la madre e'  
lavoratrice autonoma (salvo il caso di grave infermita'), si  
riferisce anche ai giorni di permesso di cui al comma 3, art. 33,  
della legge n. 104/92.

4) FRAZIONABILITA' DEI PERMESSI GIORNALIERI

A parziale modifica di quanto previsto al paragr. 1 della circ. n.  
80/95, tenuto conto dell'orientamento recentemente assunto dal  
Ministero del Lavoro, si precisa che i giorni di permesso potranno  
essere fruiti (sempre nel limite massimo di 3 gg. al mese per ogni  
soggetto handicappato) anche frazionati in mezze giornate  
lavorative, prendendo a riferimento per il calcolo della mezza  
giornata l'orario complessivo di lavoro giornaliero di fatto  
osservato.

Cosicche', se un lavoratore, con orario giornaliero di lavoro pari  
a 7 ore, comunque distribuite nella giornata, chiede 3 gg. di  
permesso mensile, lo stesso puo' fruire, nel mese, per se stesso,  
fino a 6 permessi di 3 ore e mezza ciascuno.

5) PERMESSI FRUIBILI DIRETTAMENTE DAL LAVORATORE DISABILE:  
CUMULABILITA' DEI PERMESSI ORARI E GIORNALIERI

In relazione a quanto previsto al paragr. 3 della circolare n.  
80/95 (permessi fruibili direttamente dal lavoratore disabile), si



Penitenziari  
Coordinamento Regionale  
Calabria



Penitenziari  
Coordinamento Regionale  
Calabria



Penitenziari  
Coordinamento Regionale  
Calabria



Penitenziari  
Coordinamento Regionale  
Calabria

precisa che il lavoratore handicappato in situazione di gravita' che chiede, nello stesso mese, i permessi orari giornalieri ed i giorni di permesso, puo' usufruire, nell'ambito del mese, di un numero di ore di permesso pari alla differenza fra il totale delle ore di permesso spettanti nel mese (= giorni lavorativi nel mese x 2) ed il totale delle ore corrispondenti all'orario giornaliero delle giornate richieste (fino ad un massimo di tre nel mese).

Esempio: lavoratore con un orario giornaliero di lavoro di 8 ore. Giorni lavorativi nel mese = 22. Ore di permesso spettanti nel mese = 44. Giorni di permesso fruiti = 3 (per un totale di 24 ore). Il lavoratore puo' chiedere, oltre ai tre giorni, anche 20 ore di permesso, da fruire in ragione di 2 ore massime giornaliere.

IL DIRETTORE GENERALE  
TRIZZINO



**Penitenziari**  
**Coordinamento Regionale**  
**Calabria**

-----  
(1) - Tale requisito e' stato espressamente indicato dal Consiglio di Stato: la natura dell'handicap, pertanto, deve formare oggetto di valutazione da parte dei medici di Sede al fine del riconoscimento del diritto a fruire di un numero di giorni superiore a tre.

(2) - Anche tale condizione e' espressamente prevista dal Consiglio di Stato.

(3) - Lo stesso vale anche per le madri lavoratrici che, pur non essendo dipendenti da Ente pubblico (es.: ENEL, dipendenti ex Casse di Risparmio, ecc.) non sono soggette all'assicurazione per le prestazioni economiche di maternita' gestita dall'INPS.



**Penitenziari**  
**Coordinamento Regionale**  
**Calabria**